

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2000

che modifica la decisione 95/232/CE concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, inteso alla determinazione delle condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone

*[notificata con il numero C(2000) 4023]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/18/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 95/232/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/84/CE ⁽⁴⁾, è stato organizzato un esperimento temporaneo in condizioni specifiche allo scopo di stabilire le condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone. La scadenza è fissata al 31 dicembre 2000.
- (2) Nel corso dell'esperimento le tecnologie di produzione di tali sementi si sono evolute, segnatamente per quanto riguarda i sistemi di maschiosterilità.
- (3) Non è stato finora possibile trarre conclusioni appropriate né stabilire le condizioni definitive per le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone.
- (4) È pertanto opportuno prorogare la durata dell'esperimento in corso allo scopo di valutare la necessità di futuri adeguamenti delle disposizioni comunitarie.

(5) La continuità dell'esperimento non deve essere interrotta.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafi 3 e 5, della decisione 95/232/CE la data del 31 dicembre 2000 è sostituita da quella del 30 giugno 2002.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2000.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 154 del 5.7.1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 27 del 2.2.1999, pag. 31.